

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

172.220.113.11

del 12 dicembre 2005 (Stato 29 agosto 2006)

La direzione del Politecnico federale di Zurigo,

visto l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 marzo 2001¹ sul personale del settore dei PF (OPers PF),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo). Si applica agli assistenti e ai collaboratori scientifici.

² Non soggiacciono alla presente ordinanza i collaboratori con qualifica accademica a cui incombono prevalentemente compiti infrastrutturali.

Art. 2 Applicazione dell'ordinanza sul personale del settore dei PF

Se non altrimenti disposto nella presente ordinanza, le condizioni di assunzione sono rette dall'OPers PF.

Art. 3 Classificazione della funzione

¹ La classificazione della funzione è effettuata conformemente all'allegato A della presente ordinanza e verte sulla griglia delle funzioni del settore dei PF.

² Per un cambiamento di funzione e di livello di funzione il servizio competente deve inoltrare una domanda al settore infrastrutturale Personale.

Art. 4 Tasso di occupazione

Il tasso di occupazione di dottorandi e assistenti scientifici I non può essere inferiore al 60 per cento.

RU 2006 3375

¹ RS 172.220.113

Sezione 2: Assistenti

Art. 5 Categorie e condizioni di assunzione

¹ Possono essere assunte quali assistenti ausiliari anche persone senza titolo di studio universitario.

² Possono essere assunti quali assistenti in particolare:

- a. i dottorandi ai sensi dell'ordinanza del 16 dicembre 2000² sul dottorato del PF di Zurigo;
- b. i postdottorandi.

³ Possono essere assunti quali assistenti in capo I:

- a. i titolari di un dottorato con, di norma, almeno due anni di esperienza professionale;
- b. i titolari di un diploma universitario con, di norma, almeno cinque anni di esperienza professionale e che vantano conoscenze specifiche particolarmente approfondite.

⁴ Possono essere assunte quali assistenti in capo II le persone di cui al capoverso 3 lettere a e b con, di norma, almeno tre anni supplementari di esperienza professionale.

⁵ L'assunzione ai sensi dei capoversi 2 a 4 presuppone un titolo di studio universitario riconosciuto dal PF di Zurigo.

Art. 6 Stipendio

¹ Gli assistenti ausiliari sono retribuiti a ore.

² Lo stipendio è determinato nel modo seguente:

- a. dottorandi: aliquote fisse dal 1° al 3° anno (Allegato B);
- b. postdottorandi: aliquote fisse dal 1° al 3° anno (Allegato B);
- c. assistenti in capo I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all'esperienza utile ai sensi dell'articolo 26 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.

³ Le aliquote di cui al capoverso 2 lettere a e b sono fissate dalla direzione.

Art. 7 Durata dell'impiego

(art. 20 OPers PF)

¹ Gli assistenti di cui all'articolo 5 capoverso 2 sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.

² Gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.

³ La durata massima dell'impiego è di dodici anni. Una persona può essere riassunta a tempo determinato ai sensi della presente ordinanza soltanto dopo un periodo d'interruzione di almeno tre anni.

⁴ La durata massima dell'impiego può essere superata durante la fase di preparazione al pensionamento dei professori preposti. La direzione disciplina i dettagli.

⁵ Soltanto la direzione può, su richiesta della relativa direzione del dipartimento, tramutare un impiego a tempo determinato in un impiego a tempo indeterminato durante il rapporto di lavoro.

Art. 8 Subordinazione gerarchica

¹ Gli assistenti di cui all'articolo 5 capoversi 2 a 4 sono subordinati a un professore del PF di Zurigo.

² In caso di assegnazione a un istituto, un dipartimento o a un'altra unità del PF di Zurigo, è considerato superiore gerarchico il relativo direttore.

Art. 9 Compiti

¹ Gli assistenti ausiliari svolgono compiti di supporto alle attività di insegnamento e/o ricerca.

² I dottorandi lavorano alla propria tesi e al progetto di ricerca sul quale si fonda la tesi e ampliano e approfondiscono le proprie conoscenze specifiche. Assumono inoltre compiti legati alle attività di insegnamento e di fornitura di servizi generali.

³ I postdottorandi conducono lavori di ricerca propri e partecipano a progetti di ricerca. Assumono inoltre compiti importanti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi che rientrano nell'ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico.

⁴ Gli assistenti in capo I e II assumono compiti direttivi legati alle attività di preparazione, di organizzazione e di realizzazione di progetti di ricerca che rientrano nell'ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico. Inoltre svolgono compiti amministrativi e infrastrutturali e godono di reputazione accademica sul piano nazionale e internazionale.

Art. 10 Attività scientifica autonoma e perfezionamento

(art. 15 cpv. 1 legge del 4 ott. 199¹³ sui PF)

¹ Gli assistenti di cui all'articolo 5 capoversi 2 a 4 possono svolgere lavori di dottorato o di abilitazione, collaborare a progetti scientifici e partecipare a corsi di perfezionamento universitario.

² Concordano con il proprio superiore l'attività scientifica autonoma e il perfezionamento.

³ Per gli assistenti la partecipazione ai corsi di bachelor e master presso entrambi i PF è gratuita.

³ RS 414.110

Sezione 3: Collaboratori scientifici assunti a tempo determinato

Art. 11 Definizione e categorie

¹ Possono essere assunti a tempo determinato scienziati ai sensi degli articoli 19 capoverso 2 lettera d e 20 capoverso 4 OPers PF con qualifica universitaria riconosciuta se svolgono una funzione analoga a quella di un assistente, senza tuttavia ambire al dottorato, e se partecipano a progetti di insegnamento e ricerca.

² Sono previste le categorie seguenti:

- a. assistenti scientifici I e II;
- b. collaboratori scientifici I.

Art. 12 Condizioni di assunzione

¹ Possono essere assunti come assistenti scientifici I i titolari di un diploma universitario senza esperienza professionale.

² Possono essere assunti come assistenti scientifici II:

- a. i titolari di un dottorato;
- b. i titolari di un diploma universitario con, di norma, almeno tre anni di esperienza professionale e che vantano conoscenze specifiche corrispondenti.

³ Possono essere assunte come collaboratori scientifici I le persone di cui al capoverso 2 con, di norma, almeno due anni supplementari di esperienza professionale.

⁴ Per la classificazione della funzione e per i compiti dei collaboratori scientifici assunti a tempo determinato si applicano per analogia gli articoli 4 e 9.

Art. 13 Stipendio

Lo stipendio è determinato nel modo seguente:

- a. assistenti scientifici I: aliquote fisse dal 1° al 3° anno (Allegato B);
- b. assistenti scientifici II: aliquote fisse dal 1° al 3° anno (Allegato B);
- c. collaboratori scientifici I: stipendio iniziale individuale commisurato all'esperienza utile ai sensi dell'articolo 27 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.

Art. 14 Limitazione nel tempo e tramutazione in un impiego a tempo indeterminato

¹ La durata massima dell'impiego è di nove anni. Una persona può essere riassunta a tempo determinato ai sensi della presente ordinanza soltanto dopo un periodo d'interruzione di almeno tre anni.

² La durata massima dell'impiego può essere superata durante la fase di preparazione al pensionamento dei professori preposti. La direzione disciplina i dettagli.

³ Soltanto la direzione può, su richiesta della relativa direzione del dipartimento, tramutare un impiego a tempo determinato in un impiego a tempo indeterminato durante il rapporto di lavoro.

Art. 15 Perfezionamento

¹ D'intesa con il superiore gerarchico, i collaboratori scientifici assunti a tempo determinato possono partecipare a corsi di perfezionamento universitario.

² Per i collaboratori scientifici la partecipazione ai corsi di bachelor e master presso entrambi i PF è gratuita.

Sezione 4: Collaboratori scientifici assunti a tempo indeterminato

Art. 16 Definizione e categorie

¹ Possono essere assunti a tempo indeterminato scienziati con qualifica accademica riconosciuta per compiti legati all'insegnamento, alla ricerca e alla fornitura di servizi.

² Sono previste le categorie seguenti:

- a. collaboratori scientifici superiori;
- b. senior scientist I e II.

³ I senior scientist II sono persone che, oltre alla qualifica di cui al capoverso 1:

- a. sono riconosciute internazionalmente ed entrano in considerazione, secondo i criteri internazionali, per una cattedra; o
- b. sono professori titolari del PF di Zurigo.

Art. 17 Classificazione della funzione e compiti

¹ I collaboratori scientifici superiori partecipano alle attività di insegnamento, di ricerca e di assistenza agli studenti e forniscono supporto sul piano amministrativo o tecnico.

² I senior scientist I e II dirigono un settore d'insegnamento o di ricerca o un gruppo di ricerca.

³ La classificazione della funzione di senior scientist II compete alla direzione.

Art. 18 Stipendio

Per la determinazione e l'evoluzione dello stipendio si applicano gli articoli 26 a 28 OPers PF.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 4 dicembre 2001⁴ sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo è abrogata.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

⁴ [RU 2002 564]

Allegato A
(art. 3 cpv. 1)

Denominazioni delle funzioni

Ordinanza PFZ-PFL ⁵	Griglia delle funzioni del settore dei PF ⁶	Denominazione della funzione PF di Zurigo	Codice	Codice come superiore	Livello di funzione
Assistente	Assistente scientifico	Dottorando	1011		06
	Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore	Postdotorando	1022		08
		Assistente in capo I	1023		09
		Assistente in capo II	1024		10
Collaboratore scientifico	Assistente scientifico	Assistente scientifico I	1011		06
	Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore	Assistente scientifico II	1022		08
	Responsabile di gruppo scientifico	Collaboratore scientifico I	1023		09
		Collaboratore scientifico I		1111	09
Collaboratore scientifico superiore	Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore	Collaboratore scientifico superiore	1024		10
	Responsabile di gruppo scientifico	Collaboratore scientifico superiore		1112	10

5 O del Consiglio dei PF del 13 nov. 2003 sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna (RS 414.110.37).

6 All. 1 OPers PF

Ordinanza PFZ-PFL	Griglia delle funzioni del settore dei PF	Denominazione della funzione PF di Zurigo	Codice	Codice come superiore	Livello di funzione	
Collaboratore scientifico con funzioni direttive	Collaboratore scientifico con funzioni direttive	Senior scientist I	1033		12	
	Responsabile di unità scientifica	Senior scientist II	1034		13	
		Senior scientist I		1122		12
		Senior scientist II		1123		13
Professore titolare	Collaboratore scientifico con funzioni direttive	Senior scientist I	1033		12	
	Responsabile di unità scientifica	Senior scientist II	1034		13	
		Senior scientist I		1122		12
		Senior scientist II		1123		13

Allegato B
(art. 13 lett. a e b)

Aliquote salariali 2006

Categoria	1° anno	2° anno	3° anno
Dottorando/Assistente scientifico I	62 000.–	66 000.–	70 000.–
Postdottorando/Assistente scientifico II	78 000.–	82 000.–	86 000.–
Altri	variabile in base alla valutazione delle prestazioni/al colloquio di valutazione		

